

Sintesi parlamentare n. 10/S della settimana dall'11 marzo al 15 marzo 2019

19 Marzo 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- DDL su “Disposizioni in materia di azione di classe” ([DDL 844/S](#)).

Le Commissioni riunite Giustizia e Industria hanno approvato in sede referente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, senza modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.

[Scheda emendamenti in Commissione](#)

Per l'iter parlamentare precedente si vedano le [Sintesi nn. 38/2018](#) e [39/2018](#).

Il provvedimento è volto a riformare l'istituto dell'azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo (Dlgs 206/2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile nel nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies).

Viene, inoltre, previsto, l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. In particolare, l'azione sarà esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei” (ma non ad “interessi collettivi”) ed è nella titolarità di ciascun componente della “classe”, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia. Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. I destinatari dell'azione di classe sono le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione.

Il provvedimento passa, ora, all'esame dell'Aula